

MANIFESTO-AVVISO DI SCADENZA DENUNCIA E VERSAMENTO ICI I RATA
Aliquota unica ed eventuale aliquota ridotta per abitazione principale (cod. E0260/60-03)

► Comune di **Celenza sul Trigno -CH-**

Servizio Tributi

Imposta Comunale sugli Immobili - Anno 2011

Versamento I rata - Dichiarazioni

Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta I.C.I.

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
informa:

VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2011

Entro il **16 giugno 2011** deve essere effettuato il versamento della I rata d'imposta per l'anno 2011.

L'imposta che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili, ed i terreni agricoli, è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. È dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione. Per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, ad esclusione di quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, l'imposta non è dovuta.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

- la prima rata entro il **16 giugno**, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- la seconda rata dal **1° al 16 dicembre**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

È consentito il versamento in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata.

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

L'aliquota per questo comune è determinata per l'anno in corso nella misura del 3,5 per mille, e del 5,5 per mille per l'anno precedente.

(*) Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione dei fabbricati di categorie A/1, A/8 e A/9 e per n. 2 ~~unità~~ le pertinenze, l'imposta non è dovuta.

Anno 2011 Anno 2010

► 4,5 4,5 per mille per le abitazioni principali accatastate come A/1, A/8 e A/9 e per quelle ad esse assimilate^(*);

► / / per mille per le abitazioni locate con contratto regolarmente registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale.

Agli effetti dell'I.C.I. le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, assoggettate all'imposta, si applica per l'anno 2011 una **detrazione d'imposta di € ESENTI** (€ / per l'anno 2010) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione stessa.

~~sono~~ previste agevolazioni per casi di particolare disagio economico o sociale.
Non sono

Ulteriori eventuali agevolazioni: / / /

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento della prima rata, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, deve essere effettuato entro il 16 giugno.

La seconda rata costituirà saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata.

Il pagamento deve essere effettuato, utilizzando gli appositi modelli:

1. mediante modello F24,
2. mediante bollettino postale intestato:

(**) all'affidatario del servizio di riscossione seguito dall'indicazione del Comune di / / e dalla dicitura "I.C.I.", con conto corrente n. / / /;

direttamente al Comune, seguito dalla dicitura "I.C.I.", con conto corrente n. 12957668

È inoltre consentito il pagamento presso le banche convenzionate.

Il versamento non è dovuto se l'imposta da versare non è superiore a € 12,00 ^(*). Se gli immobili si trovano in comuni diversi, i versamenti devono essere distinti; deve però essere fatto un unico versamento per tutti gli immobili posseduti nello stesso comune.

DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili devono essere trasmesse entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nel caso in cui siano intervenute variazioni nell'anno 2010 non rilevabili dalle banche dati catastali.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Tributi del Comune.

data

17 MAG 2011

Il Funzionario Responsabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Geom. Felice Giuseppe

(*) Se non compilato, l'aliquota è fissata nella misura unica sopraindicata.

(**) Seguire le disposizioni secondo la casella che risulta barrata.

(1) Eliminare l'ipotesi che non interessa.

(2) Eliminare se non previste dal Regolamento.

(3) L'importo va adeguato alle disposizioni dettate dall'eventuale regolamento comunale, adottate ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2005, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), diversamente l'importo minimo è pari ad euro 12,00, ai sensi dell'art. 25 della L. 289/02.